

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2022, n. 1319

Cont. 68/21/MED/CS - Autorizzazione al bonario componimento.

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dall'avv. Anna D'Eri, e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi della Sezione Demanio e Patrimonio, e dall'Avvocato incaricato, avv. Carmen Cassano, riferisce quanto segue.

Premesso che

-Il sig. (*omissis*), operaio irriguo appartenuto alla ex Struttura Impianti irrigui della Sezione Demanio e Patrimonio ed in quiescenza a far data dal 31.12.2011, con sentenza n. 8047/11 del Tribunale di Taranto -Sezione Lavoro – otteneva il riconoscimento all'inquadramento giuridico nelle mansioni superiori nonché il pagamento delle conseguenti differenze retributive per il periodo di lavoro prestato presso l'amministrazione regionale.

-La Regione Puglia, pur corrispondendo le differenze salariali, non riusciva, suo malgrado, ad assolvere agli obblighi contributivi a causa della irricevibilità da parte dell'INPS dei relativi versamenti per avvenuta prescrizione, così come prevista dall'entrata in vigore della L. 335/1995.

- Constatata l'impossibilità da parte dell'I.N.P.S. di ricevere i contributi previdenziali ed all'esito di una serie di approfondimenti, la Regione attivava presso il detto Istituto l'alternativa procedura (prevista *ex lege* dall'art. 13 L. 12 agosto 1962 n. 1338 e dall'art. 55 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827), della costituzione di rendita vitalizia reversibile per tutti i periodi afferenti alle differenze retributive riconosciute nel provvedimento giudiziario citato (istanza del prot. 3529 del 17.02.2020 e del prot. 3756 del 18.02.2020).

- L'I.N.P.S. sede Provinciale di Taranto, con pec del 02.03.2021 (nostro protocollo in ingresso AOO_108/04/03/2021/0004321), comunicava l'onere economico dalla stessa calcolato sugli ultimi cinque anni utili e per un importo complessivo a carico dell'Amministrazione regionale di € 5.752,77, da versarsi in un'unica soluzione entro la data del 30.06.2021 (Pratica n. 7790 - RV - COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA EX ART.13 L. 12/08/62 N. 1338).

- Pertanto, scontato l'iter di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, con conseguente Atto dirigenziale n. 849 del 15.06.2021, la Regione versava all'I.N.P.S. ed in favore del sig. (*omissis*), l'onere così come calcolato dall'I.N.P.S. a questo consentendo l'adeguamento pensionistico richiesto.

Tanto premesso

- Seguiva l'istruttoria della vertenza de quo, scaturita dalla diffida e messa in mora (pec del 18.12.2021) rivolta dal sig. (*omissis*) alla Regione Puglia ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni subiti per il mancato tempestivo versamento dei contributi previdenziali suddetti e per la conseguente impossibilità di godere dell'adeguamento pensionistico automatico di tutti i periodi spettanti.

In effetti, come riferito in diffida, l'INPS ha aggiornato la posizione assicurativa dell'interessato operando a conguaglio il versamento in suo favore delle seguenti somme nette: € 119,50 per il periodo agosto – dicembre 2016; € 432,55 per il 2017, € 437,06 per il 2018, € 441,87 per il 2019, € 444,08 per il 2020 ed € 237 fino ad agosto 2021. Per il periodo successivo ha adeguato la pensione mentre è risultato prescritto il periodo dal 01.01.2012 al 31.07.2016.

Di qui, la richiesta di risarcimento danni quantificata dalla controparte in € 2.750,00 a titolo di danno emergente quale perdita economica rappresentata dall'impossibilità di ottenere il conguaglio pensionistico

per più di 4 anni e mezzo e di € 1.500,00 quale mancato profitto ricavabile dall'utilizzazione delle somme per altrui adempimento.

- L'Amministrazione, fermo restando l'attività già espletata per assolvere ai propri obblighi contributivi, ha ritenuto corretto aderire alla definizione bonaria della vertenza de qua, valutando economicamente più conveniente e opportuno addivenire ad un accordo conciliativo. Ha ritenuto, nello specifico, sussistere i presupposti per il riconoscimento del danno da omesso versamento contributivo, in quanto soggetto già posto in quiescenza sin dal 31.12.2011.

- La Sezione, pertanto, ha proceduto ad una controproposta formulata con nota prot. n. 1009 del 25.01.2022, partendo dal presupposto che la controparte con la diffida citata abbia richiesto quanto non gli è stato corrisposto dall'INPS per intervenuta prescrizione dal 01.01.2012 (data inizio pensionamento) al 31.07.2016 (ultimo giorno prima del quinquennio liquidato dall'INPS). Ragion per cui, sulla base dei conguagli già effettuati dall'INPS ed operando una media (come meglio spiegato nella pec citata) ha ritenuto congruo riconoscere l'importo di € 1.961,75 a titolo di danno emergente (somma esente da IRPEF), mentre per il mancato profitto o lucro cessante, riferito a quegli importi non ricevuti all'atto del pagamento delle singole rate di pensione, ha proposto di sostituirlo con il riconoscimento degli interessi e rivalutazione da calcolare sull'importo quantificato come danno emergente, per una somma pari ad € 177,00 (da assoggettare ad IRPEF).

- In riscontro alla sopra descritta controproposta, l'avvocato di controparte ha, invece, proposto all'Amministrazione di chiudere l'accordo conciliativo corrispondendo € 2.200,00 netti per il suo cliente oltre le proprie spese legali quantificate nella misura di € 1.620,00 secondo i valori medi di cui ai Parametri Forensi delle attività stragiudiziali per le mediazioni e conciliazioni (pec del 09.03.2022).

- Rivalutata la proposta originaria, ai fini della conclusione dell'accordo transattivo, la Sezione ha reputato congruo accettare la controproposta di € 2.200,00 onnicomprensivi a titolo di risarcimento danni benché a fronte di un contributo per le spese legali di € 810,00, ovvero calcolato sulla base dei valori minimi del tariffario; ciò, in analogia con il vigente Regolamento interno che prevede, sebbene per gli avvocati esterni incaricati dalla Regione, l'applicazione dei valori minimi per il calcolo dei compensi dovuti.

-Con pec del 01.04.2022 il difensore di controparte ha quindi accettato per il proprio assistito l'importo di € 2.200,00 netti a titolo di risarcimento e per le proprie competenze legali l'importo di € 810,00 (minimo tariffario), oltre € 32,40 (Cassa Forense 4%), precisando di non essere assoggettato ad IVA atteso il regime fiscale forfettario del medesimo.

Considerato che

- la conclusione dell'accordo conciliativo in esame evita, ab origine, l'instaurazione di un nuovo contenzioso contro l'Amministrazione e la conseguente alea del giudizio, tenuto conto dell'alto rischio di incorrere in una probabile soccombenza con i maggiori oneri dalla stessa derivanti, stante l'effettivo inadempimento del datore di lavoro circa l'omesso versamento dei contributi previdenziali spettanti per legge al lavoratore;

-l'accordo conciliativo si reputa corretto oltre che economicamente conveniente atteso che, rispetto alle pretese iniziali di controparte, si registra un minor esborso per l'Amministrazione, con un risparmio di € 2.050,00 a titolo di sorte capitale e di € 777,60 a titolo di spese legali, inizialmente quantificate dalla controparte in € 1.620,00 (valori medi), oltre accessori di legge (CAP).

- il sopra descritto accordo è stato trasfuso in un verbale di conciliazione, condiviso dalla controparte come comunicato con pec del 04.05.2022 dall'Avvocatura regionale; verbale che si allega alla presente proposta quale parte integrante per essere approvato.

Preso atto

del parere favorevole espresso dall'Avvocatura regionale, in merito alla chiusura bonaria del presente contenzioso pec del 19.07.2022 (ns prot. 10233 del 19.07.2022).

Viste

- la legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.

Visto, inoltre, che

- l’operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla DGR 94 del 04/02/2020.

Ritenuto

opportuno proporre alla Giunta Regionale l’approvazione del verbale di conciliazione concordato fra le parti, allegato alla presente a farne parte integrante e finalizzato al riconoscimento in favore della controparte dell’importo di € 2.200,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 2116, co. 2, c.c. oltre spese legali in favore del proprio difensore pari ad € 842,40 (di cui € 32,40 per Cassa Forense), dietro dichiarazione di non avere null’altro a pretendere dalla Regione Puglia per le disposizioni contenute nella sentenza n. 8047/2011 del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro emessa in danno della Regione Puglia, ed a nessun altro titolo derivanti dal medesimo oggetto con riferimento all’omesso versamento dei contributi previdenziali prescritti relativi al periodo corrente dal 01.01.2012 al 31.07.2016.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

La presente deliberazione si compone altresì di un atto transattivo denominato allegato A, da intendersi parte integrante e sostanziale della prima ma sottratto alla pubblicazione sul BURP.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07.03.2022.

L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in € 3.042,40= trova la seguente copertura finanziaria:

-€2.200,00= a titolo di risarcimento danni da imputare alla Missione 1 Programma 5 Capitolo 3689, PDC 1.10.05.02 – Codice gestionale 1.10.05.02.001 – spese per risarcimento danni - CRA 10.06.

-€ 842,40= a titolo di spese legali lorde (comprehensive cap al 4%) da imputare alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, Capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” - P.D.C.F. 01,10,05,04,001 -CRA 10.04.

Dare mandato alla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio di procedere con proprio atto, nel corrente esercizio finanziario, all'impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di € 3.042,40= da corrispondere come segue: € 2.200,00 in favore dell'istante ed € 842,40 (di cui € 32,40 per Cassa Forense) in favore del legale distrattario assoggettato al regime fiscale forfettario; il pagamento avverrà nel termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione oggetto di approvazione della presente proposta di D.G.R. ed a chiusura, a saldo e stralcio, della controversia de quo (cont. 68/21/MED/CS).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la chiusura bonaria della presente controversia (cont. 68/21/MED/CS) per le motivazioni in premessa richiamate, ritenendole opportune e convenienti per l'Amministrazione regionale, secondo i termini e le condizioni descritte in narrativa e dettagliatamente riportate nel verbale di conciliazione che si approva, allegato alla presente quale parte integrante;
3. di autorizzare la Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio – Sezione Demanio e Patrimonio - e chi per essa delegato, alla successiva sottoscrizione del ridetto verbale di conciliazione in sede di Ispettorato Territoriale del lavoro di Bari;
4. di dare incarico alla stessa di adottare, entro 120 gg dalla sottoscrizione, i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti del sig. (*omissis*) a titolo di risarcimento danni ex art. 2116 c.2 c.c. nonché del legale distrattario, a titolo di contributo spese nei termini indicati nel verbale di conciliazione, denominato Allegato A, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, sottratto alla pubblicazione;
5. di notificare il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Carmen Cassano (*omissis*), quale avvocato interno incaricato della insorgenda controversia;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale, con esclusione dell'Allegato A riportante dati riservati e/o personali.
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'avv. (*omissis*) in qualità di legale domiciliatario del sig. (*omissis*), i cui dati sono riportati nell'Allegato "A" costituente parte integrante della deliberazione sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile P.O. "Contenzioso Amministrativo" (Anna D'Eri)

La Dirigente del "Servizio Amministrazione del Patrimonio" (Anna Antonia De Domizio)

La Dirigente della "Sezione Demanio e Patrimonio" (Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture” (Angelosante Albanese)

L'ASSESSORE “Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti.” (Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la chiusura bonaria della presente controversia (cont. 68/21/MED/CS) per le motivazioni in premessa richiamate, ritenendole opportune e convenienti per l'Amministrazione regionale, secondo i termini e le condizioni descritte in narrativa e dettagliatamente riportate nel verbale di conciliazione che si approva, allegato alla presente quale parte integrante;
3. di autorizzare la Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio – Sezione Demanio e Patrimonio - e chi per essa delegato, alla successiva sottoscrizione del ridetto verbale di conciliazione in sede di Ispettorato Territoriale del lavoro di Bari;
4. di dare incarico alla stessa di adottare, entro 120 gg dalla sottoscrizione, i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti del sig. (*omissis*) a titolo di risarcimento danni ex art. 2116 c.2 c.c. nonché del legale distrattario, a titolo di contributo spese nei termini indicati nel verbale di conciliazione, denominato Allegato A, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, sottratto alla pubblicazione;
5. di notificare il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Carmen Cassano (*omissis*), quale avvocato interno incaricato della insorgenza controversia;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale, con esclusione dell'Allegato A riportante dati riservati e/o personali.
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'avv. (*omissis*) in qualità di legale domiciliatario del sig. (*omissis*), i cui dati sono riportati nell'Allegato “A” costituente parte integrante della deliberazione sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2022	84	20.09.2022

CONT. 68/21/MED/CS - AUTORIZZAZIONE AL BONARIO COMPONENTO.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

